



Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture
Servizio Pianificazione Infrastrutture e Logistica,
Mobilità Sostenibile, Gestione Circolazione e Traffico

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in località Venezia, al fine dei lavori della rete FTTH FO TIM "M" - zona Rialto - Ospedale opere civili per la posa di cavi telefonici.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la ditta Telecom S.p.A. con sede a Milano, in via Gaetano Negri n.1 ha presentato alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese -Sportello Autorizzazioni Mobilità e Trasporti la richiesta di concessione di manomissione temporanea di suolo pubblico in località Venezia, per la realizzazione delle opere civili per la posa di cavi telefonici - Rete FTTH FO TIM "M" zona Rialto - Ospedale per azzeramento divario tecnologico, ai sensi dell'art.88 del D.lgs n.259/2003 e ss.mm.ii ;
- la Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Sportello Autorizzazioni Mobilità e Trasporti, ha rilasciato la concessione per manomissione temporanea di suolo pubblico con prot. n.246490 del 24/05/2017;

Considerato che:

- i lavori di posa dell'infrastruttura per l'adeguamento tecnologico comporteranno la realizzazione di un'area di cantiere che interesserà parte della sede stradale;
- l'Impresa Esecutrice non dovrà mai interdire la circolazione pedonale;
- l'Impresa Esecutrice deve garantire la totale sicurezza dei percorsi pedonali in corrispondenza dell'area di cantiere segnalando eventuali deviazioni;

Verificato inoltre l'obbligo di rispetto da parte dell'Impresa Esecutrice delle prescrizioni previste dal provvedimento di manomissione temporanea di suolo pubblico;

Visti:

- la richiesta di ordinanza dirigenziale inoltrata dalla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Sportello Autorizzazioni Mobilità e Trasporti acquisita con prot. n.263989 del 01/06/2017;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Venezia;

ORDINA

1. **Regolamentare la circolazione in località - Venezia, zona Rialto - Ospedale, secondo le seguenti disposizioni:**

Direttore: dott. Raffaele Pace – Dirigente arch. Loris Sartori
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: sig.ra Addolorata Longo
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia tel. 041.274.6935
protocollo@pec.comune.venezia.it

- a) presegnalare i lavori in corso;
- b) è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice, di garantire la continuità della circolazione pedonale durante i lavori;
- c) è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice, di garantire gli ingressi e le uscite dalle abitazioni e dalle attività commerciali;
- d) è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice, di dare adeguata comunicazione ai residenti relativamente agli interventi che dovranno essere eseguiti;
- e) è fatto obbligo al responsabile dei lavori, di verificare il calendario delle manifestazioni e l'effettivo svolgimento delle stesse;
- f) in corrispondenza dei Grandi Eventi e Manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale è vietato qualsiasi intervento sul territorio da 3 giorni prima a 1 giorno dopo lo svolgimento degli stessi;
- g) gli interventi devono essere comunicati preventivamente, alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, alla Direzione Lavori Pubblici e al Corpo di Polizia Locale, almeno 72 ore prima per Grandi Eventi e 48 ore prima per le Manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale;
- 2. il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);**
- 3. è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto nel provvedimento di concessione manomissione temporanea di suolo pubblico;**
- 4. è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;**
- 5. prescrizioni a carattere generale:**
- è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza della circolazione pedonale;
 - tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale (fax 0412746409), da parte dell'Impresa Esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
 - costante delimitazione delle aree di cantiere a cura dell'Impresa Esecutrice;
 - costituzione per tutta la durata dei lavori, di apposito servizio di guardiania, a cura dell'Impresa Esecutrice;
 - terminati i lavori, l'area deve essere sgomberata dal cantiere e resa libera in condizioni di ordine e pulizia, da parte dell'Impresa Esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;
 - l'Impresa Esecutrice dei lavori oggetto di regolamentazione con il presente provvedimento, sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione pedonale;

- sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 05/06/2017 e fino al giorno 22/07/2017.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prevista segnaletica, a cura della ditta Esecutrice dei lavori.

Dell'avvenuta installazione, va dato tempestivo avviso alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture e al Corpo di Polizia Locale.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di Polizia sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Mestre, 1 giugno 2017

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.